

Prot. 190565/RU

Roma, 3 maggio 2022

CIRCOLARE N. 16/2022

ACCISA SUI PRODOTTI ALCOLICI. SETTORE DELLA BIRRA. APPLICAZIONE ALIQUOTA RIDOTTA PER L'ANNO 2022. FABBRICHE AVENTI PRODUZIONE ANNUA SUPERIORE A 10.000 ETTOLITRI E FINO A 60.000 ETTOLITRI. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE.

L'art. 35, comma 3-*quater*, del D.Lgs. n. 504/95 (TUA), introdotto dall'art. 1, comma 985, lett. b), della legge n. 234/2021, dispone per l'anno 2022 un regime agevolato sulla birra realizzata ed immessa in consumo direttamente da una fabbrica con produzione, nel medesimo anno, ricompresa nella soglia prefissata dallo stesso comma 3-*quater* (si rinvia alla circolare n. 4/2022, par. I, del 4 febbraio 2022). Per dare concreto avvio alla misura di favore, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – *Serie Generale* n. 75 del 30 marzo 2022, ha introdotto nel decreto ministeriale 4 giugno 2019 l'**art. 10-bis** che fissa le condizioni previste per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa, di cui si rassegnano i tratti essenziali.

Destinataria dell'agevolazione è la birra prodotta dalla fabbrica che (art. 10-*bis*, comma 1):

- è gestita da esercente munito di licenza di esercizio rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153;
- realizza nell'anno 2022 una produzione superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri;
- riveste i requisiti di indipendenza, legale ed economica, da qualsiasi altro birrificio espressamente indicati dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. 4 giugno 2019 (si rinvia alla circolare n. 4 del 28 giugno 2019, par. I). Tra i vincoli di operatività, si richiamano l'utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra fabbrica di birra e l'assoluta impossibilità di effettuare lavorazioni sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Sulla birra, quale definita dall'art. 34, comma 2, del TUA di recepimento dell'art. 2, par.1, della Direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, è applicata l'aliquota agevolata di accisa determinata come riduzione dell'aliquota normale di cui all'allegato I annesso al TUA (per l'anno 2022, euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato), nella misura di seguito specificata (art. 10-*bis*, comma 2):

- 30 per cento, a favore dei birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e inferiore o pari ai 30.000 ettolitri;
- 20 per cento, a favore dei birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e inferiore o pari ai 60.000 ettolitri.

Ciascuna delle due aliquote ridotte di accisa trova applicazione in via unitaria ed esclusiva sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo nell'anno 2022. Non si configura alcuna forma di imposta variabile, media, in base al livello di produzione realizzata ed è escluso il ricorso ad una tassazione per scaglioni progressivi.

La liquidazione dell'imposta da parte dell'esercente osserva i criteri fissati dall'art. 35, comma 1, del TUA, e in particolare il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione, espresso in ettolitri, è arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro; il grado Plato è arrotondato a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori.

A completamento del quadro impositivo agevolato giova rammentare l'aliquota ridotta di accisa applicabile ex art. 35 comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 504/95, per il solo anno 2022, alla birra prodotta da microbirrifici, piccole birrerie nazionali e piccole birrerie unionali di cui al D.M. 4 giugno 2019 (aventi produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri) determinata come riduzione del 50 per cento dell'aliquota normale di cui all'allegato I annesso al TUA.

I. Applicazione aliquota ridotta di accisa sulla birra immessa in consumo da fabbrica nazionale con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri

Per fruire del trattamento agevolato il depositario autorizzato esercente la fabbrica di birra è tenuto (art. 10-*bis*, comma 3) a presentare una comunicazione mediante PEC all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito fiscale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del D.M. 21 marzo 2022 (ovvero entro il 29 maggio 2022), nella quale riporta:

- gli estremi della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n.153/2001;
- il volume stimato di birra che intende produrre nel corso dell'anno 2022, superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri. Tale informazione individua quale delle due aliquote ridotte di accisa il soggetto obbligato andrà ad applicare alla birra immessa in consumo nel medesimo anno.

L'esercente la fabbrica di birra integra la comunicazione con una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:

- la sussistenza dei requisiti di indipendenza, legale ed economica, da qualsiasi altro birrificio indicati dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. 4 giugno 2019;
- la produzione di birra presa in carico nel registro di magazzino per l'anno 2021, che deve essere compresa tra 10.000 e 60.000 ettolitri;
- l'impegno a segnalare ogni variazione intervenuta entro 10 giorni dal verificarsi degli eventi modificativi.

Al descritto adempimento che formalizza il possesso dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'aliquota ridotta di accisa segue, a consuntivo, l'obbligo gravante sull'esercente la fabbrica di birra di presentare entro il 31 gennaio 2023 (art. 10-*bis*, comma 4) al medesimo Ufficio delle dogane la dichiarazione riepilogativa volta a consolidare la

posizione vantata con la comunicazione preventiva. A tal fine, il depositario autorizzato riporta nella dichiarazione:

- il volume della birra realizzata e condizionata nell'anno 2022, presa in carico nel registro annuale di magazzino;
- il volume della birra immesso in consumo nell'anno 2022, con indicazione dell'accisa versata e dell'aliquota applicata.

Il decreto ministeriale garantisce (art. 10-*bis*, commi 10 e 11), necessariamente con la diversa modalità della restituzione d'imposta, il regime agevolato anche alla birra immessa in consumo nell'anno 2022 da fabbriche di birra che avviano l'esercizio nel corso del medesimo anno sempreché i relativi esercenti risultino intestatari di licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n.153/2001 e realizzino una produzione annua non superiore ai 60.000 ettolitri.

I depositari autorizzati esercenti fabbriche di birra di nuova istituzione sono tenuti ad eseguire i medesimi adempimenti sopradescritti e quindi, in via preventiva, a presentare la comunicazione e ad allegare la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza dei previsti requisiti di indipendenza, legale ed economica, da qualsiasi altro birrificio nonché l'impegno a segnalare eventuali variazioni. Gli stessi presentano entro il 31 gennaio 2023, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito fiscale la dichiarazione riepilogativa riportante:

- il volume della birra realizzata e condizionata nell'anno 2022, presa in carico nel registro annuale di magazzino;
- il volume della birra immesso in consumo nell'anno 2022, con indicazione dell'accisa versata applicando l'aliquota normale prevista dall'allegato I annesso al TUA ovvero euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.

Per queste fattispecie, infatti, l'agevolazione viene accordata mediante restituzione della maggiore imposta versata, rispetto a quella di minore importo dovuta sulla base dei dati dichiarati a consuntivo, attivando la procedura dell'accredito ex art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti di accisa. A tal fine, i depositari autorizzati procedono ad inoltrare entro il 28 febbraio 2023 al medesimo Ufficio delle dogane apposita istanza specificando l'importo di cui chiedono il rimborso.

II. Applicazione aliquota ridotta di accisa sulla birra prodotta da fabbrica unionale con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri - Soggetto obbligato nazionale.

L'aliquota ridotta di accisa è applicata (art.10-*bis*, comma 5) anche alla birra immessa in consumo, nel corso dell'anno 2022, nel territorio dello Stato dal soggetto obbligato nazionale che la riceve direttamente da una fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell'Unione europea a condizione che la fabbrica:

- ha prodotto, nell'anno 2021, un volume di birra superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri;
- riveste i requisiti di indipendenza, legale ed economica, da qualsiasi altro birrificio espressamente indicati dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. 4 giugno 2019.

Il soggetto obbligato nazionale presenta, entro il 31 gennaio 2023, tramite PEC all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione all'ubicazione del proprio deposito una dichiarazione riepilogativa riportante, relativamente all'anno 2022 e per ciascuna fabbrica unionale da cui ha ricevuto birra condizionata, i seguenti dati:

- il codice di accisa;
- i volumi di birra immessi in consumo nel territorio dello Stato;
- l'accisa versata e l'aliquota applicata.

La dichiarazione riepilogativa è completata dalle certificazioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021 da cui deve risultare la produzione annuale totale di birra relativa al 2021 ed al 2022, entrambe superiori a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri nonché il rispetto dei requisiti di indipendenza, legale ed economica, da qualsiasi altro birrificio.

L'art. 10-*bis*, al comma 12, estende l'applicazione dell'aliquota ridotta di accisa alla birra immessa in consumo nel territorio dello Stato dal soggetto obbligato nazionale che la riceve da una fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell'Unione europea che inizia l'attività nel corso dell'anno 2022 e che ha una produzione, nello stesso anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.

A tal fine, il soggetto obbligato nazionale presenta entro il 31 gennaio 2023 la suddetta dichiarazione riepilogativa allegando la certificazione prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 da cui deve risultare la produzione annuale totale di birra relativa al 2022 ed il rispetto dei requisiti di indipendenza, legale ed economica, da qualsiasi altro birrificio. Lo stesso soggetto procede ad inoltrare, entro il 28 febbraio 2023, all'Ufficio delle dogane apposita istanza specificando l'importo della maggiore accisa versata sulla birra immessa in consumo nel territorio dello Stato di cui chiede il rimborso, accordato mediante la procedura dell'accredito ex art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti di accisa.

III. Fattispecie di recupero dell'accisa

L'art. 10-*bis* disciplina distinte fattispecie in cui si dà luogo al recupero della maggiore accisa dovuta dall'esercente depositario autorizzato o dal soggetto obbligato nazionale in ragione dei volumi annui di birra prodotti ed immessi in consumo dichiarati dal medesimo esercente.

Il comma 6, primo periodo, racchiude le ipotesi che si realizzano qualora dalle dichiarazioni riepilogative regolarmente presentate rispettivamente ai sensi dei commi 4 e 5 dai soggetti

soprarichiamati emerge la non rispondenza, in eccesso, dei dati in esse indicati con i volumi di prodotto stimati e riportati nella comunicazione preventiva o con quelli certificati dall'autorità dello Stato membro di provenienza. Riscontrata tale circostanza, l'Ufficio delle dogane procede ad emettere un avviso di pagamento nei confronti del depositario autorizzato o del soggetto obbligato nazionale per il recupero dell'accisa dovuta.

A titolo meramente ricognitivo, si possono annoverare i seguenti casi:

- a fronte di un volume stimato, nella comunicazione preventiva, di birra da produrre nel corso dell'anno 2022 pari ad un valore superiore a 10.000 ettolitri ed entro i 30.000 ettolitri, si contrappone nella dichiarazione riepilogativa un valore effettivo ricompreso nella soglia di produzione che va da oltre i 30.000 ettolitri fino ai 60.000 ettolitri od ancora superiore. L'accisa da recuperare è pari alla differenza tra l'imposta dovuta applicando l'aliquota normale ridotta del 20 per cento o l'aliquota normale pari ad euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e quella versata applicando l'aliquota normale ridotta del 30 per cento;
- a fronte di un volume stimato, nella comunicazione preventiva, di birra da produrre nel corso dell'anno 2022 pari ad un valore superiore a 30.000 ettolitri fino ai 60.000 ettolitri, si contrappone nella dichiarazione riepilogativa un valore effettivo che va oltre i 60.000 ettolitri. L'accisa da recuperare è pari alla differenza tra l'imposta dovuta applicando l'aliquota normale pari ad euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e quella versata applicando l'aliquota normale ridotta del 20 per cento;
- soggetto obbligato nazionale che, sulla base della certificazione della produzione di birra della fabbrica unionale relativa all'anno 2021 dell'autorità dello Stato membro di provenienza, ha liquidato l'accisa nel corso dell'anno 2022 applicando l'aliquota con riduzione del 30 per cento e che, nella dichiarazione riepilogativa, per la stessa fabbrica unionale riporta volumi di birra immessi in consumo maggiori, sui quali va applicata la riduzione del 20 per cento od anche l'aliquota normale;
- soggetto obbligato nazionale che, sulla base della certificazione della produzione di birra della fabbrica unionale relativa all'anno 2021 dell'autorità dello Stato membro di provenienza, ha liquidato l'accisa nel corso dell'anno 2022 applicando l'aliquota con riduzione del 20 per cento e che, nella dichiarazione riepilogativa, per la stessa fabbrica unionale riporta volumi di birra immessi in consumo che vanno oltre i 60.000 ettolitri sui quali va applicata l'aliquota normale.

Sempre il comma 6, al secondo periodo, contempla fattispecie integranti condotte omissive degli esercenti da cui può scaturire il recupero dell'accisa per carenza delle condizioni che consentono di fruire dell'aliquota ridotta di imposta. La notifica dell'avviso di pagamento viene preceduto da formale diffida al depositario autorizzato od al soggetto obbligato nazionale con la quale l'Ufficio delle dogane, constatata la violazione che incide sulla determinazione dell'accisa dovuta, invita l'interessato a regolarizzare le omissioni documentali assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Ricadono in questa ipotesi i casi di:

- omessa presentazione della dichiarazione riepilogativa dei volumi annui di birra;
- incompletezza della dichiarazione riepilogativa presentata dal soggetto obbligato nazionale ai sensi del comma 5, mancante delle prescritte certificazioni dell'autorità dello Stato membro di provenienza della birra;
- irregolarità nella compilazione della dichiarazione riepilogativa per carenza dei dati prescritti.

IV. Fattispecie di rimborsi della maggiore accisa versata

L'aliquota ridotta di accisa da applicare al prodotto immesso in consumo nel corso dell'anno 2022 si basa sul dato del volume annuo stimato di birra da produrre, comunicato in via preventiva dall'esercente la fabbrica. Dalla dichiarazione riepilogativa di cui al comma 4 ed al comma 5 presentata entro il 31 gennaio 2023 all'Ufficio delle dogane possono emergere casi di indebito pagamento dell'accisa per effetto di un volume di birra, realizzato e condizionato nell'anno 2022, inferiore a quello in origine stimato.

L'art. 10-*bis*, ai commi 7 e 8 riconosce la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore accisa versata, su istanza dell'interessato da presentare all'Ufficio delle dogane entro il 28 febbraio 2023, mediante la procedura dell'accredito disciplinata dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta dal depositario autorizzato.

Condizione pregiudiziale è l'avvenuta presentazione della dichiarazione riepilogativa, regolarmente compilata, da allegare all'istanza di rimborso. Tra le ipotesi che vi rientrano:

- fabbrica di birra che ha realizzato e condizionato nell'anno 2022 un volume di birra risultante da dichiarazione riepilogativa superiore a 10.000 ettolitri e non superiore a 30.000 ettolitri (sul quale è prevista una riduzione del 30 per cento dell'aliquota normale) a fronte di un volume stimato dall'esercente, riportato nella comunicazione di cui al comma 3, superiore a 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri (accisa versata con applicazione della riduzione del 20 per cento dell'aliquota normale);
- fabbrica di birra con produzione nell'anno 2022 di un volume di birra superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri che non ha presentato la comunicazione di cui al comma 3 in quanto ha realizzato nell'anno 2021 un volume di birra presa in carico nel registro di magazzino superiore a 60.000 ettolitri (versamento dell'accisa ad aliquota normale). Per ottenere il rimborso, l'esercente deve presentare oltre la dichiarazione riepilogativa di cui al comma 4 anche una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la sussistenza dei prescritti requisiti di indipendenza, legale ed economica, da qualsiasi altro birrificio di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. 4 giugno 2019;
- fabbrica di birra che ha realizzato e condizionato nell'anno 2022 un volume di birra risultante da dichiarazione riepilogativa non superiore a 10.000 ettolitri (sul quale è prevista per l'anno 2022 una riduzione del 50 per cento dell'aliquota normale) a fronte di un volume stimato dall'esercente, riportato nella comunicazione di cui al comma 3,

superiore ai 10.000 ettolitri (sul quale è prevista una riduzione del 30 per cento o del 20 per cento dell'aliquota normale).

Nel caso di fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell'Unione europea (art. 10-*bis*, comma 9), qualora ricorrano le descritte condizioni ed entro lo stesso termine, l'istanza di rimborso è presentata dal soggetto obbligato nazionale che ha ricevuto direttamente la birra condizionata e per i quantitativi immessi in consumo nel territorio nazionale.

V. Esercenti microbirrificio, piccola birreria nazionale, piccola birreria unionale. Superamento del limite di produzione annua dei 10.000 ettolitri. Conversione del regime impositivo.

La disciplina introdotta dall'art.10-*bis* trova il suo completamento con la previsione di fattispecie che investono le distinte figure di esercente già operanti in vigore del D.M. 4 giugno 2019 i quali nel corso dell'anno 2022 incrementano la produzione annua di birra così da superare la soglia per essi prevista dei 10.000 ettolitri.

Questa circostanza determina il recupero dell'accisa che si rende dovuta ad aliquota normale prevista dall'allegato I annesso al TUA sull'intero quantitativo di prodotto immesso in consumo (art. 8, comma 5, primo periodo), a fronte della riduzione dell'imposta del 50 per cento stabilita qualora la produzione annuale non superi i 10.000 ettolitri.

Il comma 13 ed il comma 14 intervengono a favore della piccola birreria nazionale e del microbirrificio che hanno preso in carico nell'anno 2022 rispettivamente nel registro annuale di magazzino o nel registro della birra condizionata un volume di prodotto superiore a 10.000 ettolitri e non superiore a 60.000 ettolitri, quale risultante dai dati contenuti nella dichiarazione riepilogativa prevista dall'art. 8, comma 2, nonché a favore della piccola birreria unionale ricadente nella medesima condizione ed il cui soggetto obbligato nazionale abbia presentato la dichiarazione riepilogativa prevista dall'art. 8, comma 3, disponendo:

- la disapplicazione dell'art. 8, comma 5, primo periodo, così da escludere l'assoggettamento ad aliquota intera di accisa (euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato) dei quantitativi complessivi di birra immessi in consumo;
- la liquidazione dell'imposta mediante applicazione ai medesimi quantitativi dell'aliquota ridotta di accisa prevista per il volume di birra prodotta (secondo i casi, riduzione del 30 o del 20 per cento dell'aliquota normale);
- recupero della maggiore accisa dovuta mediante avviso di pagamento emesso dall'Ufficio delle dogane pari alla differenza tra l'imposta calcolata ad aliquota ridotta in base all'art. 10-*bis*, comma 2, e quella versata ad aliquota ridotta nella misura del 50 per cento applicata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. 4 giugno 2019.

Condizione pregiudiziale che il comma 14 riserva al microbirrificio per accedere al particolare regime di favore è che l'esercente nel corso dell'anno 2022, previa comunicazione all'Ufficio delle dogane, modifichi l'assetto del deposito fiscale instaurato ai sensi dell'art. 4

del D.M. 4 giugno 2019 conformandolo a quello configurato dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, ed alle prescrizioni specificamente impartite dal predetto Ufficio.

VI. Disciplina transitoria

L'art. 2 del D.M. 21 marzo 2022, nella prima applicazione, contiene disposizioni che consentono al depositario autorizzato intestatario di licenza fiscale di fabbrica di birra ex decreto ministeriale n. 153/2001, che ha una produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri, di ottenere il rimborso della maggiore accisa versata alle scadenze periodiche di pagamento anteriori alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del medesimo D.M. 21 marzo 2022.

In particolare, sulla birra immessa in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di ricezione della comunicazione ed allegata dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'art. 10-*bis*, comma 3, del D.M. 4 giugno 2019, l'esercente produce un'istanza di rimborso all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito fiscale entro novanta giorni dalla predetta data di pubblicazione (ovvero 28 giugno 2022).

Anche per questa fattispecie il rimborso della maggiore accisa versata viene riconosciuto mediante la procedura dell'accredito disciplinata dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta dal depositario autorizzato.

Medesima possibilità è accordata al soggetto obbligato nazionale che riceve birra direttamente da una fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell'Unione europea, che abbia prodotto nell'anno 2021 un volume superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri e che sia in possesso dei previsti requisiti di indipendenza, legale ed economica, da qualsiasi altro birrificio comprovabili dalle certificazioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021.

Il soggetto obbligato nazionale, entro lo stesso termine (28 giugno 2022), presenta all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul proprio deposito istanza di rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra eventualmente immessi in consumo nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione del D.M. 21 marzo 2022.

Marcello Minenna